

N. C.P. 8/2020 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **GENCHI GAETANO**, assistito dall'avv. Leonardo Tovoli;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3; preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott. Andrea Mancini) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;

considerato che sebbene i debiti derivino per la maggior parte da attività di impresa sussiste il requisito per accedere alla procedura di liquidazione atteso che, alla luce di quanto evidenziato dal gestore della Crisi, lo stesso è imprenditore commerciale escluso dall'art. 1 l. fall. atteso che:

- non ha debiti anche non scaduti superiori a 500.000,00;
- non ha un attivo patrimoniale, nei tre esercizi precedenti, considerando anche i beni personali, superiori a 300.000,00;
- non ha avuto nei tre esercizi precedenti ricavi superiori a 200.000,00.

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

considerato che anche il bene di proprietà del debitore (pro quota) sito in Sicilia debba essere compreso nella liquidazione dovendo il debitore ex art. 14-ter l. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne alcuno, ove ciò non sia conveniente



per la massa dei creditori, tenuto conto del suo valore e delle spese necessarie per la sua vendita, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 *novies* l. 3/2012;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat e che pertanto il reddito da pensione di invalidità del Genchi non possa essere acquisto alla liquidazione;

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da GENCHI GAETANO, nato/a il e residente a Livorno in ;

- a) nomina liquidatore il dott. Andrea Mancini;
- b) dispone allo stato l'improseguibilità della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Livorno iscritta al registro generale con il n. RGEI 1362018 assegnando al liquidatore il termine di 15 giorni per la comunicazione circa il subentro nel procedimento;
- c) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 *quinquies* comma 2 lett. b) della citata legge;
- d) dispone la trascrizione del presente decreto sul bene immobile già oggetto della suddetta esecuzione per il caso in cui entro 30 giorni il Liquidatore non subentri nella procedura esecutiva pendente;
- e) dispone la trascrizione del decreto sul residuo compendio immobiliare del ricorrente;
- f) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione;
- g) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- h) esclude dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dalla pensione di invalidità percepita da GENCHI GAETANO attualmente di circa € 350,00 mensili, raccomandando alla ricorrente di comunicare le modifiche alla situazione reddituale della famiglia;
- i) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di



cui al precedente punto f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;

- j) stabilisce che il Liquidatore entro 30 giorni verifichi l'elenco dei crediti e l'attendibilità della documentazione, formi l'inventario e comunichi ai creditori le informazioni di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. A), B) e C); entro i successivi 30 giorni formerà altresì il programma di liquidazione, che comunicherà ai creditori;
- k) stabilisce per la trasmissione delle domande di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. A, il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Liquidatore;
- l) stabilisce per la comunicazione dello stato passivo di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. B, il termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede;
- m) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 18 giugno 2020

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

